



## **COMUNE DI USINI**

### **Provincia di Sassari**

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax 079380699

*Sito: [www.comune.usini.ss.it](http://www.comune.usini.ss.it) - E Mail [serviziallapersona@comunediisini.it](mailto:serviziallapersona@comunediisini.it)*

**Servizio Socio - Assistenziale**

Allegato "A" alla Determinazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN  
LOCAZIONE ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 E S.M.I.. -  
FONDO ANNO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE.**

### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2020 – periodo maggio/dicembre e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 120 in data 11.12.2020 e della propria determinazione adottata in data odierna, che approva i criteri particolari per l'individuazione dei beneficiari.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

## **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso**

1. Essere residenti nel Comune di Usini;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Usini e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);
4. Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
5. Trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

### **a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:**

Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari a € 13.392,00, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore a 14%;

### **b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:**

Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Non sono ammessi nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

### **c) fascia C) in misura non inferiore al 24%:**

Valore I.S.E.E non superiore a € 35.000,00. Questa fascia ricomprende tutti coloro che hanno un proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

## **Art. 2 Requisiti di esclusione**

Sulla base di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 1 del DM 12.08.2020 sono esclusi coloro che hanno beneficiato, per le stesse mensilità alle quali si riferisce il contributo, della quota del Reddito di Cittadinanza destinata al canone di locazione.

## **Art. 3 - Definizione del nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice

e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

#### **Art. 4 Determinazione della situazione economica e patrimoniale**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
- Fascia C: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 per coloro che hanno un proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

#### **Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria**

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della presente direttiva e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

#### **Art. 6 - Determinazione della misura del contributo**

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata deliberazione regionale.

Ai sensi dell'art.2 del D.M LL.PP del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art.1.

L'ammontare del contributo non può eccedere tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € (3.600,00 – 1.400,00) = € 2.200,00.

## **Art. 7 - Modalità di erogazione del fondo**

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Considerate le risorse complessivamente disponibili per l'intero territorio regionale, poiché la Regione assegnerà presumibilmente un fondo inferiore al fabbisogno comunale che verrà calcolato al termine della presente procedura, il Comune si riserva di applicare le conseguenti riduzioni sull'importo massimo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute, copia dei bonifici bancari...); potrà essere presentata un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

Il bando è riferito alle sole mensilità non coperte dal precedente bando e quindi da maggio a dicembre 2020.

Gli appartenenti alla Fascia C possono beneficiare del contributo, alla pari di coloro che appartengono alla Fascia a e B, per tutte le mensilità alle quali si riferisce il bando (cioè non solo per i mesi di marzo- maggio) esclusi i mesi di gennaio e febbraio.

Non verranno esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che hanno già partecipato al bando gennaio-aprile 2020.

Per questi il calcolo del contributo si effettuerà determinando il contributo spettante per l'intero anno e sottraendo da questo il contributo già riconosciuto per le mensilità gennaio-aprile 2020.

## **Art. 8 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

## **Art. 9 – Informativa in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo N. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

## **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli – Responsabile del Servizio Socio-Culturale– Via Risorgimento, 70–  
07049 Usini (SS) – tel. 079/3817000- 079/3817024, e-mail:  
[servizisocioculturali@comune.usini.ss.it](mailto:servizisocioculturali@comune.usini.ss.it);

## **Art. 11 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla DGR n 20/1 del 17 Aprile 2020, alla DGR 56/44 del 13/11/2020 e alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020.

**Art. 12 – Scadenze**

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2020 devono essere presentate improrogabilmente entro il 18 Dicembre 2020.

Usini \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli